



## **Comitato Regionale Campania**

### **Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 1059 DEL 26.04.2023**

#### **Corte Sportiva di Appello n. 24**

Seduta del 26.04.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Marco Buzzo, Avv. Paolo Calcagni

- visto il reclamo presentato dalla Società A.D. F. Basketball Lamezia avverso il provvedimento di cui al C.U. n°984 del 19/04/2023 del Giudice sportivo n. 585, relativo alla gara 4712 del campionato C Gold maschile, che ha disposto l'inibizione del tesserato SERRAO MASSIMILIANO dal 19/04/2023 al 16/05/2023 poiché, in qualità di spettatore riconosciuto dagli arbitri, teneva un comportamento reiteratamente minaccioso ed offensivo nonchè non regolamentare plateale in quanto agitava con veemenza e in maniera ripetuta transenne, colpendo più volte con pugni e calci i cartelloni pubblicitari. Sanzione aggravata dal ruolo di dirigente rivestito [art. 33,1/1b RG,art. 33,3/1c RG,art. 35,1c RG,art. 21,5a RG];

- letto il reclamo;

- sentito il primo arbitro, sig. Luca Cristarella, il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto precisando che i fatti ivi descritti sono accaduti all'incirca al terzo minuto del quarto tempo di gioco. Il Serrao Massimiliano era seduto in zona parterre, dietro uno dei canestri, e le parole offensive e minacciose sono state profferite dal predetto, e ascoltate dal Cristarella, mentre questi era in posizione di arbitro guida. Precisa altresì l'arbitro che il Serrao colpì la transenna con i tabelloni pubblicitari anche con le mani, tanto è vero che si lamentava per dolore al predetto arto;

- sentito il secondo arbitro, sig. Emilio Gerradis, il quale pure conferma, pedissequamente, quanto scritto nell'allegato al referto;

- sentito l'osservatore degli arbitri, sig. Enrico Catalano, il quale conferma di aver visto, dalla posizione in cui si trovava, ovvero dal tavolo degli ufficiali di campo, il Serrao in piedi "abbastanza paonazzo in volto", scuotere le transenne che delimitavano la zona parterre e pronunciare parole all'indirizzo degli arbitri. Non è in grado di riferire, perché distante, il contenuto delle frasi pronunciate di Serrao;

- sentito l'ufficiale di campo, sig.ra Maria Meduri, la quale riferisce che dalla posizione in cui si trovava, distante dal parterre, era impossibile ascoltare eventuali offese pronunciate da persone ivi sedute;

- sentita la sig.ra Lucia Cacia, testimone indicato dalla reclamante, la quale dichiara che, visto il rumore causato dai tifosi, era impossibile per lei sentire, peraltro dalla posizione in cui si trovava, (parte opposta retro-canestro ove era seduto il sig. Massimiliano Serrao) parole pronunciate dal reclamante;

- ritenuta sufficientemente istruito il procedimento attraverso l'escussione degli innanzi indicati tesserati;

- ritenuto quindi di confermare l'inibizione dal 19/4/2023 al 16/5/2023, così riqualificando le fattispecie: art. 33,1/1c r.g. (inibizione per giorni 15); art. 21,5a r.g. (inibizione per giorni 5); art. 35,1c r.g. (inibizione per giorni 7), minimi edittali.

**PQM**

rigetta il reclamo. Dispone incamerarsi l'intera tassa reclamo.

Napoli, 26 aprile 2023

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati